



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 435 del 28/11/2001

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

1. Oggetto del presente regolamento	pag. 3
2. Principi generali	pag. 4
3. Classificazione dei rifiuti	pag. 4
4. Competenze del Comune	pag. 5
5. Rapporti con Associazioni di Volontariato	pag. 6
6. Assimilazione	pag. 6
7. Gestione dei rifiuti cimiteriali	pag. 8

TITOLO II – CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

8. Disposizioni generali	pag.11
9. Raccolta "porta a porta" – Disposizioni generali	pag.11
10. Raccolta "porta a porta" – Raccolta della frazione secca non riciclabile	pag.12
11. Raccolta "porta a porta" – Raccolta della frazione umida riciclabile	pag.14
12. Raccolta "porta a porta" – Utenze condominiali, collettive, economico/produttive	pag.15
13. Raccolta rifiuti con contenitori stradali	pag.16
14. Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani – Definizioni e criteri generali di svolgimento del servizio	pag.16
15. Servizio per piccoli produttori – Indicatori statistici della produzione	pag.17
16. Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag.17
17. Frazione umida dei rifiuti assimilati	pag.18
18. Riciclaggio domestico della frazione umida	pag.18
19. Raccolta differenziata – Raccolta del secco recuperabile	pag.19
20. Raccolta differenziata – Specifiche sulle raccolte differenziate del secco riciclabile	pag.19
21. Raccolta Differenziata Rifiuti Urbani Pericolosi – Disposizioni generali	pag.20
22. Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi – Disposizioni Specifiche	pag.21
23. Raccolta differenziata – Raccolta della frazione ingombrante	pag.22
24. Raccolta differenziata – Raccolta dei beni durevoli	pag.22
25. Raccolta differenziata – Raccolta della frazione verde	pag.22
26. Raccolta differenziata – Raccolta del materiale inerte	pag.23
27. Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi urbani	pag.23
28. Campagne di sensibilizzazione e di informazione	pag.24

**TITOLO III – SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI**

29. Norme generali pag.24
30. Raccolta carta e cartone o multimateriale da utenze non domestiche
ma assimilate pag.25

TITOLO IV – CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

31. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo pag.26
32. Veicoli a motore pag.26

TITOLO V –ALTRE NORME DI PULIZIA

33. Raccolta presso aree pubbliche o di uso pubblico, cestini portarifiuti pag.27
34. Disposizioni per la pulizia di aree private, aree occupate da esercizi
pubblici, aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni
varie, aree di scarico e trasporto merci, aree pubbliche pag.27
35. Feste popolari e mercati pag.30
36. Spazzamento strade pag.31
37. Altri servizi ambientali pag.32

TITOLO VI –DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

38. Divieti ed Obblighi generali pag.33
39. Divieti circa la collocazione dei contenitori pag.35
40. Attività di controllo pag.35
41. Ordinanze contingibili ed urgenti pag.36
42. Sanzioni generali pag.36
43. Sanzioni specifiche pag.37
44. Danni e risarcimenti pag.39

TITOLO VII –ALTRE NORME

45. Validità del presente regolamento pag.40
46. Modifiche al presente regolamento pag.40
47. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamento comunali pag.40



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 21 secondo comma del D. Lgs. n.22 del 15 febbraio 1997 e dell'art. 7 della L.R. n. 3/2000 cui si rimanda per le principali definizioni e classificazioni di rifiuto, ed ha per oggetto:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- i principi atti a suscitare un comportamento ecologicamente corretto teso a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire o dei materiali da avviare a recupero mediante trasformazione, comportamento basato sul risparmio e il riuso delle risorse e dei beni;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7 comma 2 lett. f) del D. Lgs 22/97;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18 comma 2, lett. d) del D. Lgs 22/97 ;
- l'assimilazione dei rifiuti sanitari (D.M. 26.06.2000 n. 219);
- le modalità di conferimento, trattamento ai fini del recupero e o smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;



- d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n. 748 e succ. modificazioni;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a: "Conferimento", "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento".

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
- Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale,
- Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani:

- a)** I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b)** I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs 22/97
- c)** I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d)** I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e)** I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;



- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti [pericolosi] che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I del D. Lgs 22/97.

ARTICOLO 4 COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dal D. Lgs 267/2000.

E' inoltre di competenza del Comune:

- l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;
- la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni regolando tali rapporti con apposite convenzioni;
- la diffusione dei dati sui risultati della gestione dei rifiuti urbani a cittadini ed Enti, in particolare alla regione e alla provincia;
- l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica in coordinamento con l'Ente di Bacino o con l'Autorità d'Ambito, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa conoscenza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- L'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e la definizione di convenzioni specifiche per lo smaltimento degli stessi;
- La stipula di apposite convenzioni (e o la delega) con Consorzi Nazionali obbligatori ai fini dell'ottenimento dei contributi per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata.



Art. 5

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla gestione di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso e convenzionamento con il Comune.
- Se ritenuto utile da un punto di vista sociale, potrà essere esteso il convenzionamento anche a persone in particolari situazioni di disagio previa relazione dei Servizi Sociali del Comune. Dovrà essere specificato nella convenzione la finalità di reinserimento e dovrà essere esclusa qualsiasi finalità di tipo economico.
- Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti al pubblico servizio.

ARTICOLO 6

ASSIMILAZIONE

Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, restano in vigore le norme regolamentari comunali vigenti.

Una volta stabiliti i criteri di cui sopra, di concerto con il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, il comune provvederà all'assimilazione di cui all'art. 21 comma 2 lettera g del D. Lgs 22/97 s.m.i. tenendo conto che:

1. Sono assimilati ai Rifiuti Urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti:
 - a) Provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del Decreto 26 giugno 2000, n. 219 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - i residui derivanti dallo spazzamento dei locali;
 - i rifiuti costituiti da indumenti monouso;



- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l), a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- b) Provenienti da uffici e locali di Enti Pubblici, fondazioni e associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive;
- c) Provenienti da servizi scolastici pubblici e privati e loro pertinenze con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti pericolosi quali laboratori
2. La ditta dovrà essere in possesso del certificato di assimilabilità rilasciato da un tecnico competente. Il certificato dovrà essere ottenuto all'inizio dell'attività e ogni qualvolta venga modificato il ciclo produttivo
3. L'Assimilazione comporta per le attività l'obbligo di adeguamento al sistema di gestione dei rifiuti del Comune di Thiene.
4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività agricole
- a) Non sono assimilabili agli urbani gli scarti di potatura e sfalcio dei giardini, orti, aree piantumate, la cui manutenzione sia affidata ad Impresa Agricola o di Servizi
- b) Sono esclusi dall'assimilazione i contenitori di fitofarmaci.
- c) Non sono parimenti assimilati i rifiuti derivanti da coltivazioni, da fondi rustici.
- d) Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui ai punti precedenti, in caso di accordi di programma tra Associazioni di categoria, gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, Ente di Bacino (o Autorità d'Ambito), Provincia e Comune.
5. Rifiuti speciali assimilati agli urbani: **smaltimento**
- a) E' garantito lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani che rispettano i criteri di cui al presente articolo attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione Comunale.
- b) Ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, che rispettano i criteri di cui al presente articolo, viene applicato il regime tariffario per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento.
6. Rifiuti speciali assimilati agli urbani: **tassazione**
- a) Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, viene applicata la Tassa o Tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento.
- b) E' garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
7. Rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali: raccolta e smaltimento



- a) La raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Speciali è a carico del "Produttore" che deve stipulare contratti con ditte specializzate.
- b) Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani.
- c) Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:
 - autosmaltimento dei rifiuti;
 - conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

La gestione dei rifiuti cimiteriali (ai sensi del D.M.219/2000) deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- rifiuti cimiteriali: rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale. In particolare i rifiuti cimiteriali di cui al presente regolamento sono costituiti dalle seguenti frazioni:
 1. avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni:
 - assi e residui legnosi del feretro;
 - componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
 - altri resti biodegradabili inseriti nel cofano;
 - residui metallici dalle casse (es. lamiera zincata) eventualmente posti all'interno del feretro;
 - altre componenti e o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e o la tumulazione.
 2. parti di tumulo o di cippi:
 - porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiale in laterizio, che costituivano la parte sopra suolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante, scritte poste ad ornamento delle lapidi.
 3. rifiuti da offerte votive:
 - resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto



periodicamente a memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e del corredo della salma.

4. rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea:
 - materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari.
 5. altri rifiuti derivanti dalla gestione dell'ambito cimiteriale:
 - rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze;
 - rifiuti provenienti dalla gestione e dallo spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
 - i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale.
- I rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali.
 - I rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, di dimensioni stabilite dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale. Sugli appositi sacchi dovrà essere apposta la dicitura "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione" (o altra indicata dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani).
 - Il deposito temporaneo nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere effettuato in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero.
 - I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai comma successivi.
 - Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare al recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito di tali rifiuti.
 - I rifiuti derivanti dall'ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori localizzati a cura e spese del gestore del cimitero. E' vietata la raccolta in forma indifferenziata.
 - Il gestore del cimitero ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti riciclabili:
 - Carta e cartone;
 - Sfalci, potature e scarti vegetali;
 - Vetro;
 - Contenitori in plastica per liquidi;



- Frazioni metalliche.
- I rifiuti inerti di natura lapidea, purché non pericolosi, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale oppure avviati in idonei impianti di riciclaggio, o in alternativa avviati a smaltimento.
- Le terre di scavo possono essere riutilizzate all'interno dell'area cimiteriale.
- Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire le risultanze della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante ornamentali e le foglie secche anziché essere avviati a smaltimento come rifiuti possono essere utilizzate come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate dall'Ente gestore del Cimitero per la produzione di terriccio da utilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero.



TITOLO II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune individuerà il metodo di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti più consono per perseguire gli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti. I rifiuti solidi urbani, così come classificati al precedente art. 3, lettera a), devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani, sia quelle riciclabili sia quelle pericolose;
2. La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi (cassonetti, bidoni, campane, ecc.) o mediante il sistema "porta a porta" a mezzo di sacchetti e bidoncini o con entrambe le modalità secondo gli indirizzi degli Enti ed organi preposti;
3. Trattandosi di servizi per la collettività i contenitori per la raccolta differenziata costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati in area pubblica e, ove possibile, in area privata per esigenze di pubblica utilità.
4. Lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante.
5. Il servizio di trasporto sarà effettuato con mezzi idonei per ogni tipologia di raccolta. Prima di accedere agli impianti di recupero/smaltimento, tali mezzi dovranno essere pesati.
6. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite nel contratto tra Comune e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 9 RACCOLTA "PORTA A PORTA" DISPOSIZIONI GENERALI

Il servizio viene reso disponibile con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune.

Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. La movimentazione dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, almeno per la raccolta dell'umido-organico.

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica o di uso pubblico.



Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali quando si renda necessario accorpare i conferimenti.

Il deposito dei sacchi in corrispondenza degli ingressi e recinzioni delle abitazioni o insediamenti produttivi o commerciali, dovrà essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti dal Comune; tali sacchi dovranno rimanere esposti il minor tempo possibile.

L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi.

E' consentito, in casi motivati (es. prevenzione del randagismo animale), che l'utente esponga i propri sacchetti in un contenitore la cui tipologia dovrà essere approvata dal Comune. L'Ente potrà anche mettere a disposizione contenitori standard per il conferimento del rifiuto.

Nel caso di raccolta differenziata "secco – umido" i contenitori per le tipologie di rifiuti umido-organico e secco non riciclabile dovranno essere consegnati alle utenze all'inizio del nuovo servizio di raccolta da parte del competente servizio comunale, oppure da parte di apposita ditta incaricata dall'Amministrazione Comunale, oppure potranno essere disponibili presso le ecostazioni o apposite sedi indicate dal Comune. I contenitori per il secco riciclabile potranno essere posizionati dal Comune in zone previamente individuate.

Art. 10

RACCOLTA "PORTA A PORTA"

RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE

1. Il servizio di raccolta "domiciliare" della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale con le modalità del "porta a porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune.
2. La frequenza settimanale di raccolta dovrà risultare adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni.
3. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione di rifiuto, potranno essere concordate modalità e frequenze idonee alle specifiche necessità.
4. Pannolini, pannoloni ed altri supporti medicali: per questo tipo di rifiuto, definito come secco non riciclabile, il Comune potrà istituire dei centri/punti di raccolta distinti con appositi cassonetti opportunamente segnalati collocati in alcuni punti



del territorio. Gli utenti, che per l'età o per causa di malattia devono utilizzare questo tipo di supporti, hanno la possibilità di conferire questi materiali isolati in appositi sacchetti, eventualmente anche contenuti in bidoncini concordati con il Comune, presso tali cassonetti. Tali rifiuti (in sacchetti o bidoncini) potranno comunque essere depositati in corrispondenza delle abitazioni nel normale giorno ed orario previsto per la raccolta del "secco non riciclabile".

5. Indicazioni operative agli utenti:

- I rifiuti dovranno essere conferiti mediante l'utilizzo di sacchi a perdere, aventi caratteristiche uniformi in tutto il territorio comunale, ben chiusi in modo tale da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
- Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto, in percentuale definita dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.
- E' fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di segnalare al competente ufficio comunale le utenze che non conferiscano i rifiuti in maniera conforme (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente regolamento. L'elenco degli utenti che tengono comportamenti non conformi alle regole dovrà essere inviato con cadenza quindicinale al Comune per i provvedimenti del caso (diffida e poi sanzione in caso di ripetuta violazione).
- A prescindere poi dai provvedimenti sanzionatori sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici del Comune, indicazioni atte a far sì che il comportamento non si ripeta, ma si corregga spontaneamente. Al secondo conferimento scorretto della stessa utenza il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto ad astenersi dal raccogliere il rifiuto.
- La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.
- Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi nel suolo pubblico.
- Il servizio verrà eseguito negli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale.
- Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previo preavviso al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e all'utenza.
- I sacchi a perdere, per esigenze di uniformità verranno forniti direttamente dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti direttamente ai cittadini o venduti nei negozi convenzionati.

Art. 11

RACCOLTA "PORTA A PORTA" RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA RICICLABILE



1. Il servizio di raccolta "domiciliare" della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale con le modalità del "porta a porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune.
2. La frequenza settimanale di raccolta dovrà risultare adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario comunque con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata.
3. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione di rifiuto, potranno essere concordate modalità e frequenze idonee alle specifiche necessità.

4. Indicazioni operative agli utenti:

- I rifiuti Umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi contenitori e sacchetti a perdere di caratteristiche uniformi per consistenza, dimensioni e colore in tutto il territorio comunale. Gli stessi saranno di tipologia approvata dal Comune che fissa anche le modalità di distribuzione.
- Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto, in percentuale definita dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.
- E' fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di segnalare al competente ufficio comunale le utenze che non conferiscano i rifiuti in maniera conforme (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente regolamento. L'elenco degli utenti che tengono comportamenti non conformi alle regole dovrà essere inviato con cadenza quindicinale al Comune per i provvedimenti del caso (diffida e poi sanzione in caso di ripetuta violazione).
- A prescindere poi dai provvedimenti sanzionatori sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici del Comune, indicazioni atte a far sì che il comportamento non si ripeta, ma si corregga spontaneamente. Al secondo conferimento scorretto della stessa utenza il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto ad astenersi dal raccogliere il rifiuto.
- La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.
- Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi nel suolo pubblico.
- Il servizio verrà eseguito negli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale.
- Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previo preavviso al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e all'utenza.



- I sacchi a perdere, per esigenze di uniformità verranno forniti direttamente dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti direttamente ai cittadini o venduti nei negozi convenzionati.
- I contenitori per il rifiuto umido verranno forniti direttamente dal Comune.

Art.12
RACCOLTA "PORTA A PORTA"
UTENZE CONDOMINIALI, COLLETTIVE, ECONOMICO-PRODUTTIVE

1. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi contenenti i rifiuti potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori distinti per il secco e per l'umido i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione nei giorni e negli orari consentiti in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
2. Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori di condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
3. In assenza di alcuna comunicazione in merito da parte degli interessati l'Ufficio del Comune provvede a dotare i singoli condomini di sacchi e contenitori come per le utenze individuali.
4. Come per le utenze individuali, il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà effettuare periodicamente il controllo a campione dei vari sacchetti per determinare se il condominio sta operando un conferimento corretto e dovrà riferire al Comune in caso di violazioni come specificato sopra.
5. Il Comune avrà individuato un amministratore, o un proprietario, o altro referente del condominio cui comunicare informazioni, diffide o sanzioni che saranno applicate su tutto il condominio e suddivise secondo le regole previste nello stabile medesimo.

Art. 13
RACCOLTA RIFIUTI CON CONTENITORI STRADALI

1. Il conferimento di rifiuti in contenitori stradali (cassonetti), dovrà avvenire evitando tutti quei comportamenti che possano generare disagi o inconvenienti igienici ai cittadini.



2. In particolare dovranno essere evitati i conferimenti qualora i contenitori risultassero pieni, avendo l'accortezza di conferire i rifiuti in cassonetti vicini con sufficiente capienza residua. Sarà cura dell'utente avvisare il competente servizio comunale del ripetuto anomalo/periodico o regolare riempimento del contenitore ai fini del potenziamento del servizio. Analoga incombenza sarà in carico al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
3. I contenitori stradali dei rifiuti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada e non creare pericolo per la sicurezza dei cittadini.
4. In tali contenitori potrà essere conferito il rifiuto indifferenziato o differenziato: in tal caso sarà cura del Comune predisporre opportune differenziazioni tra i vari contenitori destinati a differenti tipologie di rifiuti e dotare la città di un numero di contenitori compatibile con un servizio efficiente.
5. E' possibile, se il Comune ha previsto tale sistema, dotare i contenitori di apposite chiavi in modo da consentirne l'utilizzo solamente da parte di alcune utenze o gruppi di utenze che diverranno responsabili del rifiuto conferito.

Art. 14
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI
DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani saranno attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; dovrà d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente - già a monte - la differenziazione come attuata dalle utenze domestiche e ai sensi del presente Regolamento.
2. Il servizio riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Ad eccezione che per i piccoli produttori definiti al successivo articolo, i rifiuti dovranno essere di norma conferiti dall'utente all'interno di contenitori (bidoni, cassonetti, benne, ecc.) di proprietà dell'utente o forniti dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti su richiesta e secondo le modalità definite dalla stessa Amministrazione Comunale.
4. Di norma e salvo che per i contenitori di proprietà dell'utente la manutenzione straordinaria sarà a cura del Comune.
5. Per la categoria dei "grandi produttori" il competente ufficio comunale potrà stabilire contratti di utenza specifici che prevedano il conferimento in quantità o modi diversi dallo standard nonché servizi ulteriori come i lavaggi dei o dei contenitori assegnati.
6. Le frequenze e gli orari di raccolta saranno stabiliti dal Comune: potrà essere previsto un periodo sperimentale transitorio che consenta di definire il servizio che più soddisfi le esigenze igienico-ambientali con le attese delle aziende e con il piano finanziario del Comune.
7. Sarà cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti segnalare immediatamente all'Ufficio del Comune eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi a regolamento da parte degli utenti. In particolare dovranno essere



comunicati i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto, rispetto alle utenze domestiche e che quindi dovranno essere rubricati tra i "grandi produttori".

8. Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sarà responsabile della corrispondenza qualitativa dei rifiuti raccolti alle prescrizioni comunicate dal competente ufficio del Comune. Le penalità eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, saranno a totale carico del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 15

SERVIZIO PER I PICCOLI PRODUTTORI INDICATORI STATISTICI DELLA PRODUZIONE

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati agli urbani in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati come utenze domestiche quindi a questa categoria non verrà applicata la possibilità di fornitura di contenitori e relativi servizi accessori previsti all'articolo precedente. I criteri indicativi per l'individuazione dei piccoli produttori sono i seguenti:

- per il servizio riguardante il secco non riciclabile e l'umido-organico da inviare a compostaggio sono da considerarsi piccoli produttori gli utenti che producono fino ad un massimo di 240 litri alla settimana di tali materiali;
- per le rimanenti frazioni di rifiuto vale quanto definito negli articoli precedenti e nel regolamento specifico dell'Ecostazione.

Art. 16

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. Nel caso di servizio con raccolta "domiciliare", i rifiuti Assimilati devono essere conferiti chiusi in sacchi o involucri equivalenti della capacità massima di 110 litri comunque del peso massimo di 25 kg. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura. Analoghe disposizioni valgono nel caso in cui il servizio sia svolto con cassonetti stradali pluriutenza;
3. I Rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di Rifiuti Assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle Giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.



4. Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", possono richiedere "Contenitori dedicati", pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento
5. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono Rifiuti Speciali Assimilati sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei rifiuti, con l'unica differenza che, anziché trovare posto nelle piazzole in strade, vie e piazze pubbliche, sono collocati in spazi interni e sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.
6. La frequenza di svuotamento dei contenitori dedicati verrà concordata con il Comune e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 17

FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Il rifiuto umido-organico proveniente da utenze non domestiche, se affidato al sistema pubblico di gestione dei rifiuti, dovrà essere in ogni caso conferito, sfuso o in sacchi approvati dall'Amministrazione Comunale, all'interno di contenitori di adeguata capacità. La raccolta avverrà con le medesime modalità e frequenze previste per le utenze domestiche. La pulizia dei contenitori, a carico dell'utente, dovrà avvenire regolarmente in modo da evitare disagi ai vicini.

Art. 18

RICICLAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Nell'intento di favorire il compostaggio domestico ed il riciclaggio domestico della frazione umida, il Comune potrà fornire in comodato gratuito o predisporre forme agevolate di acquisto di una compostiera domestica per le famiglie che ne facciano adeguata richiesta.
2. La compostiera può essere condivisa da più famiglie con la sottoscrizione peraltro di impegnative chiare e distinte. L'intervento del Comune si limita alla fornitura agevolata di una compostiera per famiglia residente.
3. Le modalità di collocazione della compostiera in relazione ai rapporti privatistici di vicinanza, proprietà del terreno sono a completo carico dell'utente

Art. 19

RACCOLTA DIFFERENZIATA RACCOLTA DEL SECCO RECUPERABILE

1. La raccolta potrà essere svolta mediante il sistema del porta a porta o attraverso contenitori stradali, collocati sempre in un quantità tale da assicurare completezza di servizio presso ogni piazzola almeno per le tre tipologie principali: carta, vetro -



- lattine, vuoti in plastica o con entrambe le modalità. Presso le Ecostazioni potranno essere conferite anche ulteriori frazioni di rifiuti recuperabili.
2. Le piazzole stradali, denominate "Isole ecologiche" destinate alla raccolta differenziata sono individuate dall'Amministrazione e adattate secondo i bisogni. Per particolari tipi di utenza corrispondenti alle collettività (scuole, ospedali e simili altre grandi utenze) sarà possibile - a seconda della disponibilità di risorse - installare mini isole ecologiche riservate che avranno il medesimo ciclo di svuotamenti delle isole stradali.
 3. Situazioni particolari di insediamento con particolare lontananza dalle isole ecologiche secondo il prudente apprezzamento del responsabile del servizio - a seconda della disponibilità di risorse - potranno essere servite col "porta a porta".
 4. A seguito di accordi volontari con le specifiche Associazioni di Categoria potranno essere attivati specifici servizi di Raccolta Differenziata per le utenze non domestiche.
 5. In ogni caso è fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di non raccogliere rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse se non previa ispezione e controllo.
 6. Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sarà comunque responsabile della corrispondenza qualitativa del materiale raccolto. A tale riguardo eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio competente del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso.
 7. In tutto o in parte il territorio considerato, le modalità di effettuazione del servizio e le frequenze di raccolta potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SPECIFICHE SULLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEL SECCO RICICLABILE

Oltre ai materiali raccolti presso l'Ecostazione la raccolta differenziata tramite cassonetto o campana stradale effettuata in apposite piazzole denominate "Isole ecologiche" è rivolta al "secco riciclabile" dei seguenti rifiuti:

- 1) VETRO
Gli utenti sono obbligati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, nelle apposite campane opportunamente segnalate.
- 2) CARTA E CARTONE
Gli utenti sono obbligati a conferire nelle apposite campane, cassonetti o barchette la carta ed il cartone non contaminati da altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero. I cartoni, se ingombranti, devono essere ridotti a dimensioni tali da poter essere collocati all'interno dei contenitori di cui sopra o essere conferiti all'Ecostazione.
- 3) LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA
Gli utenti sono obbligati a conferire le lattine di alluminio e banda stagnata, completamente vuote, nelle apposite campane o in quelle utilizzate anche per la



raccolta del vetro, opportunamente segnalate e pubblicizzate. Non vi devono essere contaminazioni o aderenze di materiali che possano creare odori.

4) **PLASTICA**

Gli utenti sono obbligati a conferire recipienti, taniche, bottiglie in plastica negli appositi contenitori. Tale materiale non deve essere contaminato da altri frazioni in modo da consentire una selezione più precisa e di valorizzare maggiormente il materiale raccolto. I recipienti facilmente comprimibili (es. bottiglie) devono essere ridotti di volume prima del loro conferimento. I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi di uso domestico possono essere conferiti dopo accurata sciacquatura. Sono comunque esclusi dal servizio i Rifiuti Urbani Pericolosi.

Da parte sua l'amministrazione comunale fissa:

- la localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento di contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di RSU;
- la tipologia dei contenitori in cui conferire la frazione da raccogliere;
- la modalità di conferimento da parte degli utenti;
- la frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere nonché delle condizioni climatiche legate al luogo ed alla stagione;
- le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
- Lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato, con la frequenza necessaria, in relazione alle quantità conferite ed alla natura dei materiali provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori nonché alla pulizia dell'area circostante i contenitori esposti.

Art. 21

**RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avverrà utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune, comunque sempre anche presso l'Ecostazione.
2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità.
3. I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.
4. I punti di raccolta dovranno essere collocati preferibilmente presso le rivendite degli stessi materiali nuovi (pile e farmaci o materiali tossici, infiammabili ecc.).

Art. 22

**RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI- DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

I Rifiuti Urbani Pericolosi devono essere smaltiti come segue:



1) **BATTERIE e PILE**

Gli utenti devono conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presso l'Ecostazione, gli istituti scolastici, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali.

Nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni.

2) **PRODOTTI FARMACEUTICI**

Gli utenti devono conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presenti presso le farmacie e le Ecostazioni.

3) **CONTENITORI "T" E/O "F"**

Gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori e/o presso le Ecostazioni i prodotti, ad uso domestico, sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:

a) simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile).

b) simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico).

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero od hobbistica.

4) **ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI DI USO DOMESTICO.**

Gli utenti devono obbligatoriamente conferire nei punti di raccolta presso le Ecostazioni, ovvero con le diverse modalità stabilite dal Comune, anche altri rifiuti pericolosi di uso domestico quali: lampade a scarica (neon), tubi catodici, accumulatori al piombo, oli minerali e vegetali esausti ed altri prodotti etichettati come pericolosi, riconoscibili dalla caratteristica stampa di colore nero su sfondo giallo-arancione "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo), "C" (corrosivo) ed "O" (ossidante).

Questi rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente segnalati e pubblicizzati, collocati all'esterno di negozi e centri commerciali o comunque presso le Ecostazioni. I contenitori, se posizionati all'aperto o in luoghi non sufficientemente custoditi, devono essere costruiti in materiale a prova di rotture e manomissioni.

ARTICOLO. 23
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA DELLA FRAZIONE INGOMBRANTE

I rifiuti ingombranti, qualora non siano reimpiegabili, devono essere conferiti e raccolti, con le modalità stabilite dal Comune, nei seguenti modi:

- Il servizio è effettuato di norma presso le Ecostazioni, con trasporto a carico dell'utente, con automezzo di proprietà, fino ad un quantitativo massimo di due quintali/conferimento. Per le eventuali eccedenze si dovrà concordare con il



- custode dell'Ecostazione, in anticipo e in prossimità della fine dell'orario di apertura, la disponibilità residua negli appositi containers.
- Per le persone con problematiche di trasporto il servizio può essere effettuato anche a domicilio previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti secondo i prezzi ed i tempi stabiliti dal contratto di appalto con il Comune.
 - Con conferimento in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale "raccolta per quartieri" secondo apposito calendario predisposto annualmente dal competente Ufficio del Comune.

ARTICOLO 24

RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI

I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, o presso le Ecostazioni con le modalità di cui al precedente art. 23. Il conferimento deve essere effettuato dal proprietario o persona da lui delegata. Sono possibili accordi di programma tra Comune e Rivenditori, rappresentati dalle Associazioni di Categoria, per la raccolta e lo smaltimento dei beni durevoli.

ARTICOLO 25

RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della Frazione Verde dei Rifiuti Urbani viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- Il servizio è effettuato di norma presso le Ecostazioni, con trasporto a carico dell'utente, con automezzo di proprietà, fino ad un quantitativo massimo di quattro sacchi da 80 lt. Per le eventuali eccedenze si dovrà concordare con il custode dell'Ecostazione, in anticipo e in prossimità della fine dell'orario di apertura, la disponibilità residua negli appositi containers.
- Presso la discarica secondo le disposizioni del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
- Con conferimento in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale "raccolta per quartieri" secondo apposito calendario predisposto annualmente dal competente Ufficio del Comune.
- Per le persone con problematiche di trasporto il servizio può essere effettuato anche a domicilio previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, secondo i prezzi ed i tempi stabiliti dal contratto di appalto con il Comune.



ARTICOLO 26
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA DEI RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso la discarica secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Gli stessi possono essere conferiti alle Ecostazioni con trasporto a carico dell'utente, con automezzo di proprietà, fino ad un quantitativo massimo di 0,5 mc. per conferimento. Per le eventuali eccedenze si dovrà concordare con il custode dell'Ecostazione, in anticipo e in prossimità della fine dell'orario di apertura, la disponibilità residua negli appositi containers.

ARTICOLO 27
COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI

- 1) I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sia indifferenziata che differenziata) sono collocati, di norma, in area pubblica, a cura del gestore del servizio di raccolta in accordo con il Comune.
- 2) Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di raccolta;
- 3) I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utente, in tutte le bocche di introduzione: devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone;
- 4) La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada;
- 5) Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale da porte e finestre;
- 6) Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili;
- 7) I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento, asporto e di pulizia;
- 8) I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, anche separata per flussi, costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica, cartellonistica, ecc.
- 9) Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per lo stazionamento dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica, sulla base degli



standards di cui al presente regolamento e secondo le indicazioni del Comune, in relazione alle forme organizzative dei servizi adottate;

- 10) I contenitori possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, anche all'interno di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi;

I contenitori, previa convenzione con il Comune e/o il gestore del servizio di raccolta rifiuti, possono essere collocati all'interno di aree private nei seguenti casi:

- nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione in area pubblica;
- nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
- produzione dei Rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento;

In tali casi i mezzi addetti alla raccolta saranno sollevati da ogni responsabilità in caso di danno arrecato in area privata;

ARTICOLO 28

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

- 1) Il Comune cura, per proprio conto o in coordinamento con l'Ente Responsabile di Bacino, o Autorità d'Ambito, o con il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;
- 2) Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i cittadini;
- 3) Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre saranno fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

**TITOLO III - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI****ARTICOLO 29
NORME GENERALI**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti modalità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione di rifiuti.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento al servizio pubblico;
- b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento come previsto dall'art. 10 comma 3 del D. Lgs 22/97.

**Art. 30
RACCOLTA CARTA E CARTONE O MULTIMATERIALE DA UTENZE NON
DOMESTICHE MA ASSIMILATE**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attuare un servizio integrativo riguardante le utenze con grande produzione di carta da macero o vetro o plastica riciclabile, assimilabili all'urbano. Il servizio può riguardare le singole tipologie.
2. Il servizio sarà in ogni caso effettuato in base ad un contratto di utenza specifico con il Comune.
3. Il conferimento da parte delle ditte potrà avvenire con cassonetti, benne, scarrabili, campane di proprietà o noleggiati.

**TITOLO IV - CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI****ARTICOLO 31
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO**

Il deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire secondo le modalità descritte nell'art. 8 del decreto 26 giugno 2000 n. 219 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari).

**ARTICOLO 32
VEICOLI A MOTORE**

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla sua demolizione deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.
2. I centri di raccolta rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale devono risultare: la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso, a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico.

**TITOLO V - ALTRE NORME DI PULIZIA****Art. 33****RACCOLTA PRESSO LE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO
CESTINI PORTA RIFIUTI**

Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.

E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori. L'ipotesi rientra nelle situazioni di conferimento irregolare che vengono sanzionate. Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

Art. 34**DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DI AREE PRIVATE, AREE OCCUPATE DA
ESERCIZI PUBBLICI,
AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE,
AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI
AREE PUBBLICHE****1) AREE PRIVATE**

Le aree private di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle costantemente libere da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti.

- A tale scopo essi dovranno provvederle delle eventuali recinzioni, canalette di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
- In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco o del competente Dirigente alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, nonché ad adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti succitati.
- In caso di palese inadempienza il Comune diffida e poi interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia ai responsabili. La pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, fatta



salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

2) AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

- I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
- Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Alla chiusura quotidiana dell'esercizio l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

3) AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE

- Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta, o con le diverse modalità stabilite dal Comune.
- Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
- Gli Enti Pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti a cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti su indicazione del competente Ufficio Comunale.
- Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno a carico dei promotori delle manifestazioni che potranno stabilire apposite convenzione con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

4) AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI



- Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate, lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirli nei contenitori per RSU e RUI, ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.
- Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

5) CAVE E CANTIERI

- I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
- I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.
- Tali pulizie devono intendersi estese anche nelle aree interne dei cantieri.
- Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

6) IMBRATTAMENTO AREE PUBBLICHE

- Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- Per evitare l'imbrattamento delle strade, il Sindaco o il competente Dirigente può imporre ai soggetti interessati l'installazione nei luoghi di partenza di sistemi di lavaggio dei pneumatici degli automezzi e la pulizia delle sedi stradali interessate;
- Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune provvedere allo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l'abuso.
- Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia.

In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.



Art. 35 FESTE POPOLARI E MERCATI

1. In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno richiedere il servizio di raccolta rifiuti al Comune facendo presente il tipo di necessità.
 - Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti concordando le modalità di espletamento del servizio con il competente ufficio del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere o effettuare direttamente il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria nella zona interessata. La pulizia e disinfezione dovranno avvenire al termine della giornata di mercato o in fase di raccolta per i contenitori dei rifiuti organici.
 - I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
 - Il conferimento dei rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.
 - Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del promotore delle medesime dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore del servizio di raccolta rifiuti il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
 - E' previsto un servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento apposito immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dall'Amministrazione comunale.
2. Per quanto riguarda il mercato settimanale del lunedì ed altre manifestazioni similari la raccolta dei rifiuti avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta rifiuti del Comune.

I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti nel seguente modo:

 - scarti compostabili (umido-organico e verde) in appositi bidoni che vengono consegnati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, prima dell'inizio del mercato cittadino, svuotati e rimossi alla fine dello stesso. E' ammesso il conferimento di tali rifiuti in cassetine di legno.
 - secco non recuperabile raccolto tramite sacchetti da 80/110 litri come per le utenze imprenditoriali preventivamente distribuiti agli ambulanti o agli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc. a cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e depositati nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune. E' possibile, se previsto dal Comune, il posizionamento di appositi cassonetti o contenitori dedicati al mercato o alla manifestazione.



- La carta ed il cartone vanno raccolti a parte es. utilizzando un unico scatolone nel quale collocare i resto del materiale cartaceo piegato e pulito. Il materiale dovrà essere collocato in modo ordinato nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune.
- Le cassette in legno o in plastica riciclabili, ben pulite da eventuali scarti di materiale, dovranno essere collocate in modo ordinato per singola tipologia merceologica presso la rispettiva piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune
- I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

ARTICOLO 36 SPAZZAMENTO STRADE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico ecc..
2. Il servizio viene effettuato su strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana del Comune.
5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine che consenta l'impiego di attrezzature spazzatrici. di tipo meccanico. Verrà utilizzato in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
7. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici;
8. Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare interventi occasionali e mirati.



ARTICOLO 37

ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

Sono di competenza del Comune, che li svolge direttamente o attraverso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i seguenti servizi di igiene ambientale:

- Espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strada ed aree pubbliche;
- Pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- Potatura nelle aree verdi comunali, diserbo meccanico periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- Deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
- Pulizia aree di mercato;
- Raccolta siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- Pulizia delle aree cimiteriali;
- Altri servizi determinati con apposito provvedimento.



TITOLO VI –DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 38 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento;
 - a) L'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Thiene.
 - b) I Rifiuti Urbani devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
 - c) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire presso gli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta o di smaltimento dei rifiuti urbani, ad opera del produttore, il quale è tenuto a selezionare le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici.
2. Si considera conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, bidoni, pattumiere, sacchetti ecc.) non conformi al modello o a quanto distribuito dal Comune anche se la tipologia di materiale fosse accettabile
 - b) quello effettuato da cittadini non residenti o dimoranti nel Comune di Thiene;
 - c) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difforni dal previsto salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal regolamento

In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazione fornite dal Comune.
3. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art.14 del D.Lgs n. 22/97; gli utenti serviti con il sistema porta a porta potranno conferire i loro rifiuti in corrispondenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi, utilizzando sacchetti o appositi contenitori chiusi.
 - b) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di smaltimento.



- c) L'esposizione di sacchetti contenenti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune, nel caso in cui il servizio viene effettuato "porta a porta".
- d) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal regolamento presso le ecostazioni.
- e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- f) I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento.
- g) Il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
- h) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.
- i) La combustione dei rifiuti senza autorizzazione dell'Ente competente.
- j) L'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori e delle ecostazioni. Le Isole Ecologiche stradali sono adibite alla sola raccolta di materiali recuperabili.
E' vietato collocare fuori dai contenitori anche questi ultimi materiali.
In caso di campana o altro contenitore pieno l'utente deve cercare un altro contenitore capiente oppure trattenere presso la propria abitazione il materiale medesimo fino a riscontrare la disponibilità di conferimento, eventualmente avvisare il competente ufficio comunale di carenze riscontrabili nel servizio.
- k) L'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili) nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali, spandimento di olio e simili.
- l) Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione.
- m) Il conferimento in cassonetti, campane, ecostazioni, containers ... e comunque al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione.
- n) L'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal competente Dirigente del Comune.
- o) Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- q) Il trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- r) Il compostaggio domestico dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito il competente ufficio comunale che provvederà a consigliare la



tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolubili, potrà richiedere lo spostamento – adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento.

- s) Gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura (D. Lgs 258/2000).
- t) Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

ARTICOLO 39 DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

E' vietata la collocazione dei contenitori :

- a) entro una distanza di 5 metri da :
 - 1.1. incroci,
 - 1.2. passaggi pedonali,
 - 1.3. semafori;
 - 1.4. finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
 - 1.5. ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e Farmacie.
- b) entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) dei passi carrabili;
- c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
- d) ad una distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;
- e) alla distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

ARTICOLO 40 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

- 1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dagli artt. 43 e 44.
- 2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
- 3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o Dirigente delegato, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro



- smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
 5. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 3, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.
 6. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

ARTICOLO 41 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Ai sensi del D. Lgs. n.22/97, art. 13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ARTICOLO 42 SANZIONI GENERALI

Come indicato dall'art. 9 della legge 689/1981, salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente Regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di £ 100.000 (centomila) ad un massimo di £ 1.000.000 (un milione), con le modalità previste dalla stessa legge. Sono abrogate le norme precedenti in materia.



ARTICOLO 43 SANZIONI SPECIFICHE

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE	
		minima	massima
Art. 38 co.3 lett. a)	Scarico o abbandono di rifiuti in area privata	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 3 lett.b)	Cernita o prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta o diversamente conferiti	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co.3 lett. c)	Conferimento di rifiuti al di fuori degli orari e giorni stabiliti	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 1-2	Conferimento di rifiuti non autorizzato	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 3 lett.d)	Uso improprio dei contenitori, imbrattamento o affissione di manifesti	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 3 lett. e)	Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal servizio pubblico	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 3 lett. f)	Comportamenti che ostacolano i servizi	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co.3 lett. h) – l)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc. o conferimento di animali morti, sfalci e rifiuti da demolizione	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 3 lett.g)	Conferimento rifiuti voluminosi senza preventiva riduzione	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co.3 lett. i)	Combustione di rifiuti	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co.3 lett.j) e combinato disposto artt. 14 50 D.lgs. 22/97	Deposito di materiali al di fuori dei contenitori , ma nell'isola ecologica	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 3 lett. k)	Imbrattamento del suolo con piccoli rifiuti o con deiezioni di animali, ecc.i	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co.3 lett. l)	Conferimento animali morti senza autorizzazione	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 3	Conferimento rifiuti speciali al servizio	L. 100.000	L. 1.000.000



lett m)	pubblico di raccolta in assenza di convenzione	Euro 51,65	Euro 516,46
Art. 38 co.3 lett. o)	Danneggiamento di attrezzature del servizio pubblico di smaltimento	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co.3 lett.t)	Conferimento di rifiuti prodotti in altro comune	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Artt. 8 punto 1, 20,22	Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Artt. 5, 38 co. 3 lett.n)	Attuazione non autorizzata di procedure per raccolta di rifiuti urbani in assenza di convenzione	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Artt. 34, 35	Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia aree private, cantieri edili , ecc.	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 37 punti 3-4-5	Operazioni di sgombero neve a carico di titolari spazi vendita all'aperto e dei frontisti marciapiedi	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Artt. 14, 15,16,17	Conferimento di rifiuti non aventi le caratteristiche richieste	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46
Art. 38 co. 3 lett. r)	Conduzione del compostaggio in modo tale da creare disagio al vicinato	L. 100.000 Euro 51,65	L. 1.000.000 Euro 516,46

- 1) In ogni fattispecie si graduerà la sanzione alla gravità della violazione con riguardo alla eventuale recidività del fatto. In particolare nel caso di conferimento di materiale umido-organico nel secco o viceversa nella raccolta "porta a porta", per l'applicazione della sanzione si avrà riguardo alla percentuale di contaminazione che deve essere superiore - anche ad una valutazione a vista dell'operatore – a quanto stabilito dal gestore del servizio di smaltimento.
- 2) Si applica in tutti i casi sopra citati di conferimento non corretto e regolare una moratoria nell'applicazione delle sanzioni per i primi tre mesi di vigenza del presente regolamento, a motivo della particolare innovatività delle procedure. In questo periodo di tempo tutti gli operatori del servizio sono tenuti a diffidare i responsabili dal ripetere le violazioni e ad informare gli stessi delle corrette procedure oltre che a tenere costantemente informato il competente ufficio comunale.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 44 DANNI E RISARCIMENTI



In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

**TITOLO VII - ALTRE NORME****ARTICOLO 45
VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, di cui è vivamente raccomandata una periodica pubblicizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

**ARTICOLO 46
MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento - dandone adeguata pubblicità.

**ARTICOLO 47
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.